



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 18/2014

Napoli 12 Maggio 2014 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

SE LA DECISIONE OPERATA DAL GIUDICE DI APPELLO E' CONGRUAMENTE MOTIVATA E NON SI RAVVISA ALCUN PROFILO DI ILLOGICITA', IN CASSAZIONE LA DIVERSA PROSPETTATIVA OPERATA DAL RICORRENTE E' INAMMISSIBILE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6319 DEL 19 MARZO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 6319 del 19 marzo 2014**, ha (ri)confermato che **il controllo di legittimità**, sulla motivazione delle sentenze, **riguarda unicamente il profilo della coerenza logico-formale delle argomentazioni** che sono state svolte ed individuate dal Giudice di merito attraverso la valutazione delle prove.

Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello di Bari aveva respinto la domanda di un lavoratore tesa ad ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli; **nel valutare l'esistenza della giusta causa di recesso**, i Giudici del merito avevano preso in considerazione anche i **tre precedenti disciplinari** del dipendente, sanzionati con la sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per la durata complessiva di 15 giorni. Inoltre, il comportamento del lavoratore, consistito nella **cessione** ad un altro dipendente, durante l'orario di lavoro, di una **stecca di sigarette di contrabbando**, costituiva, a parere dei

Giudici, una **condotta grave che ben giustificava la risoluzione del rapporto di lavoro.**

Il lavoratore, con un'articolata censura, si è opposto alla sentenza che aveva apprezzato come gravi i tre episodi contestati al dipendente, prima di quello che aveva dato luogo al licenziamento e che, **a ben valutare, poteva essere considerato per la sua modestia e mera occasionalità.**

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, nel **rigettare il ricorso**, hanno ribadito che **il controllo di legittimità** sulla motivazione delle sentenze **riguarda**, unicamente, **il profilo della coerenza logico-formale delle argomentazioni**, la cui individuazione, compete **esclusivamente al Giudice di merito**, attraverso la valutazione delle prove.

E' necessario, pertanto, che **gli specifici dati** della controversia, dedotti **per invalidare la motivazione** della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, **siano autonomamente dotati di una forza esplicativa** o dimostrativa tale che la loro rappresentazione **disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante.**

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI IN SCIOPERO SE IL LORO COMPORTAMENTO METTE IN PERICOLO LA PUBBLICA INCOLUMITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6328 DEL 19 MARZO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 6328 del 19 marzo 2014**, ha statuito la **legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore che, con il proprio comportamento, mette a repentaglio la pubblica incolumità.**

Nel caso *de quo*, due lavoratori, dopo aver appreso la notizia che l'azienda datrice di lavoro aveva richiesto la proroga del periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, si introducevano di notte nello stabilimento produttivo **per porre in essere un'azione dimostrativa.** A tal fine, **dopo aver percorso un tragitto su di una trave in ferro sospesa nel vuoto, occupavano un carro ponte, alto circa 10 metri, rifiutando, anche a seguito di esplicito sollecito delle Forze di Pubblica sicurezza, di scenderne, causando, in tal modo, il blocco totale dell'attività lavorativa.**

Il datore di lavoro irrogava, all'esito del procedimento disciplinare, il **licenziamento per giusta causa.**

I Giudici di Merito, compulsati dai prestatori, si pronunciavano in maniera contrastante: pro-dipendenti in I grado, pro-datore in appello.

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta per dirimere la *querelle*, nell'avallare *in toto* il *decisum* della Corte territoriale, hanno sottolineato che **il comportamento dei due lavoratori, arrampicatisi sul carro-ponte, aveva implicato grave pregiudizio alla sicurezza degli impianti industriali, ed alla pubblica incolumità, essendo conseguentemente idoneo ad arrecare una grave lesione del vincolo fiduciario datore/lavoratore.**

Pertanto, attesa l'impossibilità della prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per il venir meno dell'imprescindibile vincolo fiduciario, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato la **legittimità dell'atto unilaterale di recesso posto in essere dal datore di lavoro.**

INTEGRABILI VOLONTARIAMENTE I CONTRIBUTI INPS ACCREDITATI A FAVORE DEI LAVORATORI INTERMITTENTI.

INPS – CIRCOLARE N. 33 DEL 20 MARZO 2014

L'INPS, **circolare n° 33 del 20 marzo 2014**, ha illustrato le **modalità operative per l'integrazione volontaria dei contributi previdenziali versati a favore dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a chiamata** – ex artt. da 33 a 40 del D. Lgs. n° 276/2003.

Come noto, la normativa in materia di contratto *job on call* prevede che i **contributi, utili ai fini pensionistici e delle altre prestazioni sociali, sono determinati, anche in deroga al minimale contributivo, sull'indennità di disponibilità erogata al prestatore e sulla retribuzione, allo stesso realmente corrisposta per le ore di effettivo "utilizzo" della prestazione lavorativa, con applicazione (eventuale) del minimale di retribuzione orario.**

Orbene, il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il documento di prassi in commento, ha fornito le necessarie indicazioni al fine di **consentire ai lavoratori intermittenti l'integrazione (volontaria) della contribuzione accreditata – ex art. 36 comma 7 del D. Lgs. n° 276/2003.**

In primis, l'INPS ha precisato che **i lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda, esclusivamente in via telematica o per il**

tramite degli Enti di patronato, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello da integrare.

A tal fine, gli importi da versare saranno calcolati con riferimento alla differenza fra la base imponibile dichiarata e quella determinata, su base settimanale, ai sensi della L. n° 389/89.

VALIDO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ANCHE NEL CASO IN CUI LA VERIFICA FISCALE SI PROTRAE BEN OLTRE I 30 GIORNI STABILITI DALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 7606 DEL 2 APRILE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 7606 del 2 aprile 2014**, ha statuito che ***è pienamente valido l'avviso di accertamento anche nel caso in cui la verifica fiscale da parte degli accertatori del fisco si protrae ben oltre i 30 giorni stabiliti dall'art. 12, comma 5, della Legge n. 212/2000*** (c.d. Statuto del Contribuente).

Come noto, l'articolo suddetto prevede ***che, la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria***, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, **non può superare i 30 giorni lavorativi**, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.

Nel caso in esame, una società a seguito emissione a suo carico di avviso d'accertamento ricorreva, dopo essere risultata soccombente dinanzi alla giustizia tributaria, alla Corte di Cassazione lamentando che il suddetto avviso scaturiva da un controllo fiscale che aveva visto la permanenza dei verificatori presso la sede aziendale per oltre 52 giorni, neppure continuativi.

Orbene, i **Giudici di Piazza Cavour**, con la sentenza *de qua*, **hanno rilevato che la normativa contenuta nell'articolo 12 della legge 212/2000, Statuto del Contribuente, non consente di individuare sanzioni a carico dell'amministrazione finanziaria, qualora non risultino rispettate le modalità operative ivi descritte**. Per cui, **il mancato rispetto dei limiti temporali ivi previsti, vale a dire il limite dei 30 giorni** compresa l'eventuale proroga, **non comporta alcuna ricaduta in termini di illegittimità o inutilizzabilità sull'attività verificatoria espletata.**

Insomma, affermano i Giudici nomofilattici, in tema di verifiche tributarie, **il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso.**

Infine, hanno concluso i Giudici del Palazzaccio, resta sempre ferma la facoltà da parte del contribuente, di rivolgersi al Garante del Contribuente, ***potendosi fare rientrare, l'inosservanza dei termini indicati nella disposizione in commento, tra quelle "modalità non conformi alla legge", per le quali l'art. 12, comma 6, legge n. 212/2000 prevede la facoltà di attivare detto organo, per l'adozione di eventuali procedimenti disciplinari a carico dei verificatori.***

Si coglie l'occasione per segnalare l'esistenza di un **orientamento favorevole ai contribuenti**, per il quale l'**inosservanza dei termini** determinerebbe l'illegittimità della procedura di controllo esterno, con inutilizzabilità degli elementi acquisiti successivamente e invalidità del relativo avviso di accertamento (cfr., Cass. n. 26689/2009 nonché CTR Lombardia n. 12/2008, CTR Piemonte n. 26/2009, CTP Catania n. 238/2004, CTP Bari n. 293/2010 e n. 148/2011).

E' LEGITTIMO DETRARRE L'IVA ASSOLTA SULL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ANCHE IN ASSENZA DI RICAVI A CAUSA DEL MANCATO AVVIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 6664 DEL 21 MARZO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 6664 del 21 marzo 2014**, ha statuito l'importante principio in base al quale è **legittima - per un'azienda - la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti dei beni strumentali, necessari per lo svolgimento dell'attività, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive.**

IL FATTO

A carico di un contribuente l'Amministrazione Finanziaria emetteva avviso d'accertamento **per recupero di IVA assolta sugli acquisti dei beni**

strumentali, sull'assunto che non erano state compiute operazioni attive imponibili.

Nei primi due gradi di giudizio di merito, la contestazione dell'Ufficio fiscale era stata ritenuta fondata dai Giudici, per cui l'azienda provvedeva a ricorrere per Cassazione per far valere le proprie ragioni.

Orbene, **i Giudici del Palazzaccio**, con la sentenza *de qua*, nell'accogliere il ricorso del contribuente, **hanno preliminarmente evidenziato che**, secondo la normativa europea in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui alla Direttiva 2006/112/CE, **vige il principio fondamentale della neutralità d'imposta, per cui quest'ultima deve gravare solo sul consumatore finale**, per cui non si può in alcun modo porre delle limitazioni al diritto dell'imprenditore di detrarre l'IVA sugli acquisti dei beni prodromici allo svolgimento della propria attività.

Inoltre, **i Giudici di legittimità**, nel riconoscere pienamente legittima la detrazione dell'IVA, **hanno rilevato come in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19 del D.P.R. 633/72** (ed anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE) e del regime delle detrazioni IVA, **occorre ai fini del diritto a detrarre l'IVA, solamente accertare che le spese di investimento relative ad un'attività imprenditoriale siano effettivamente inerenti all'esercizio dell'impresa, cioè compiute in stretta connessione con le sue finalità, senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la predetta detrazione spetta anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive.** Pertanto, la detrazione spetta **anche in assenza di operazioni attive**, trattandosi di acquisti finalizzati alla costituzione delle condizioni necessarie affinché l'attività d'impresa possa concretamente iniziare; ergo, per gli **acquisti aventi carattere meramente preparatorio**, essendo posti in essere, per definizione, in una fase in cui non si producono ancora ricavi, **la detrazione è ammessa indipendentemente dall'effettiva realizzazione di operazioni attive soggette a IVA, non essendo richiesto il collegamento tra il diritto alla detrazione, da un lato, e il fatto che le spese di investimento si traducano in operazioni imponibili** (cfr. ex plurimis Cass. n.7344/2011 - Cass. n. 11765/2008 e Cass. n. 16697/13).

Sulla base delle suddette considerazioni e argomentazioni i Giudici nomofilattici hanno cassato la sentenza d'appello impugnata rinviandola per nuovo esame ad altra sezione della C.T.R.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Capiello e Pietro Di Nono.